



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE NR. 34 DEL 04 SET. 2023.

PROVVEDIMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE VIA MATTEOTTI GIACOMO

IL SINDACO

VISTO il programma di svolgimento delle funzioni religiose e dei festeggiamenti in onore di "Maria SS Annunziata (o dei Miracoli)", presentato dal Superiore della omonima Confraternita, signor DIONISI Vincenzo, allegato alla Autorizzazione sindacale del 30.08.2023, con la quale il Sindaco di Cerda, On. Geraci Salvatore autorizza lo stesso Superiore della Confraternita allo "svolgimento dei festeggiamenti in onore di Madonna Maria SS dei Miracoli, previsti per il periodo dal 04 al 08 Settembre 2023, presso la chiesa nuova, piazza dott. Lo Presti e via Matteotti G., tratto compreso tra la via Macaluso e la via Guida, come da programma allegato";

VISTA la stessa Autorizzazione sindacale sopra citata, che prevede altresì, "provvedimento di divieto temporaneo di sosta e di chiusura temporanea al traffico per il giorno 08 Settembre 2023 dalle ore 17,00 alle ore 24,00, nel tratto della via Matteotti (compreso tra la via Macaluso e la via Guida e provvedimento di divieto temporaneo di sosta e di chiusura temporanea del traffico per tutti i giorni dei festeggiamenti dalle ore 18,00 alle ore 21,00, nel tratto della via Matteotti (compreso tra la via Macaluso e la via Guida), ad eccezione dei giorni 6 e 7 Settembre 2023, la chiusura temporanea sarà dalle ore 19,00 alle ore 24,00";

RITENUTO che l'Autorizzazione sindacale citata nella presente dispone al Comando della Polizia Municipale, nel "predisporre appositi atti di sospensione temporanea della circolazione e dei divieti temporanei di sosta, nei giorni e negli orari indicati" di tenere "conto anche delle esigenze rappresentate dall'organizzazione" e che pertanto, nel formulare la presente è stata ascoltata la Confraternita "Maria SS dei Miracoli" di Cerda che hanno rappresentato particolari articolazioni di intervalli orari finalizzati alla migliore organizzazione dei festeggiamenti;

RITENUTO che l'edificio sacro è ubicato in piazza Dottor Lo Presti e che tale presidio costituisce l'unico luogo deputato ad accogliere tutte le funzioni religiose della stessa parrocchia e dei festeggiamenti de quo;

ATTESO CHE, contestualmente, le attività religiose ed ecclesiali sono soggette a particolari condizioni di svolgimento ed esercizio rispetto alle caratteristiche dell'area in parola, per cui nelle previsioni di tali attività, non vi può essere altra soluzione diversa dall'assicurare nelle prossimità della chiesa parrocchiale l'assenza di veicoli che possono rappresentare pesante nocumento per le esigenze e i bisogni dei cittadini e delle istituzioni religiose;

RITENUTO che in ogni caso è fondamentale assicurare, altresì, ogni misura di sicurezza finalizzata ad assicurare condizioni di salvaguardia delle persone che procedono all'accesso presso l'edificio religioso, soprattutto alla luce delle motivazioni che spiegano la presenza di persone presso il sito de quo;

che dette misure possono essere rese certe ed efficaci solo in assenza di veicoli in sosta, dato che la permanenza di veicoli non è assolutamente compatibile con le caratteristiche della strada sopra detta che anzi può diventare una vera e propria gabbia a causa di impedimenti fisici quali sono i mezzi automobilistici;

RAVVISATO

pertanto, che, con certezza, ricorrono le condizioni per cui

- è fondamentale assicurare la assenza di veicoli civili in sosta e l'interruzione della circolazione veicolare generale nei pressi dell'edificio religioso;

CONSIDERATO

- che le attività svolte dalla parrocchia di Cerda "Maria SS Immacolata" rivestono indubbiamente le caratteristiche di Servizio di Pubblica;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione di carattere prevalentemente religiosa, concessa dal sindaco del Comune di Cerda in data 30/Agosto/2023

VISTI

il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada)

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

Statuto Comunale di Cerda

ORDINA

► **DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI SOSTA IN AMBO I LATI ED IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, PER TUTTI I VEICOLI:**

- 1) NEL TRATTO DI STRADA DI VIA MATTEOTTI GIACOMO, COMPRESO TRA LE VIE MACALUSO E PASSAMONTE, VALIDO DAL GIORNO 4/SETTEMBRE AL GIORNO 6/SETTEMBRE/2023, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 21.00
- 2) NEL TRATTO DI STRADA DI VIA MATTEOTTI GIACOMO, COMPRESO TRA LE VIE MACALUSO E GUIDA, VALIDO IL GIORNO 7/SETTEMBRE, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 21.00
NEL TRATTO DI STRADA DI VIA MATTEOTTI GIACOMO, COMPRESO TRA LE VIE ODDO E GUIDA, VALIDO IL GIORNO 7/SETTEMBRE, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 01.00
- 3) NEL TRATTO DI STRADA DI VIA MATTEOTTI GIACOMO, COMPRESO TRA LE VIE ODDO E GUIDA, VALIDO IL GIORNO 8/SETTEMBRE, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 01.00.

La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P.R. 495/92;

Chiunque viola il divieto della sosta di cui sopra senza averne titolo, è oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Chiunque omette di osservare le condizioni, i limiti, le imposizioni della presente Ordinanza, è ugualmente oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

L'Ufficio della Polizia Municipale di Cerda è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda, all'Albo Pretorio on line ed in altri modi possibili di diffusione;

Il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- *entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495*
- *entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.*

Dalla Residenza Municipale, addì **04 SET. 2023**

IL SINDACO
Gefuci Salvatore

